

Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "C'È UNO SPAZIO PER NOI"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi della L. 383/2000 l'Associazione di attività psico-sociali e culturali denominata "C'è uno spazio per noi", di seguito brevemente indicata con "L'Associazione", che persegue il fine unico del benessere individuale dei propri associati e l'ottimizzazione della qualità della vita degli stessi oltre ad individuare iniziative di solidarietà sociale.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha attualmente sede in Roma, Via di Monte Fiore n. 7 Cap. 00153 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre luoghi della Regione Lazio mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti o attività associative.

L'attività istituzionale dei singoli associati, comprese le cariche statutarie, è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea. I costi delle iniziative proposte sono a carico dei Soci e degli ospiti effettivamente partecipanti che corrisponderanno al Tesoriere, o altro delegato dal Presidente, l'importo dovuto. Una parte percentuale, decisa dal Consiglio Direttivo, sarà trattenuta dall'Associazione per i costi organizzativi dell'iniziativa e per l'attività associativa in generale. Il Tesoriere corrisponderà quanto dovuto ai conduttori e docenti delle iniziative dietro presentazione del relativo documento contabile oppure corrisponderà il ricavato all'Ente o Associazione di volontariato beneficiari.

I Soci, anche se con cariche statutarie, possono assumere deleghe o ruoli di docenza e conduzione delle attività associative. In questo ultimo caso si asterranno dal voto nel Consiglio Direttivo o nell'Assemblea che deliberano sull'attività di cui si occuperanno.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e

della legislazione vigente.

L'Associazione adotterà le procedure previste dalla normativa vigente per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

ARTICOLO 4

"C'è uno spazio per noi" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per il benessere individuale dei propri Soci e, ove se ne verifichi l'opportunità, per fini di solidarietà sociale e diffusione della cultura sotto i suoi molteplici aspetti.

L'Associazione è laica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

1. assenza di fine di lucro;
2. democraticità della struttura;
3. elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità fra donne e uomini;
4. gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali tramite, prevalentemente,

gruppi aperti di condivisione su specifiche tematiche, anche individuate dagli stessi Soci, e iniziative socio-educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione si propone:

- di promuovere incontri di condivisione con la partecipazione dei Soci - e non soci segnalati al Consiglio Direttivo - con lo scopo di evidenziare stati di disagio;

- di promuovere la crescita individuale dei partecipanti;

- di promuovere iniziative culturali, di studio, ricerca e attività ricreative o ludiche al fine di accrescere la conoscenza e lo scambio di idee fra i Soci stessi e di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

Tra gli obiettivi dell'Associazione vi è la diffusione della "cultura della legalità".

L'Associazione si avvale di ogni strumento lecito utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in

particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; si avvale altresì della collaborazione con altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, nonché aderenti a programmi europei in ambito sociale e culturale, mediante delibera dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare) per il miglior raggiungimento dei propri fini (art. 118 della Costituzione).

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e condivida i principi di solidarietà.

SOCI

ARTICOLO 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci le

persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni di fatto mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le attività associative possono essere seguite saltuariamente per specifici interessi da ospiti segnalati dai Soci; in questo caso gli ospiti sono tenuti alla corresponsione dei costi previsti per l'attività scelta.

I soci possono essere:

a) Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione e versato contestualmente la rispettiva quota.

I Soci Fondatori sono tenuti anche al versamento della quota associativa annuale.

b) Soci ordinari

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono successivamente all'Associazione condividendone lo statuto e gli scopi. Devono versare la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci.

c) Soci onorari

Sono Soci onorari le persone fisiche o giuridiche e

gli Enti che abbiano acquistato particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte per espresso divieto normativo. Non sono tenuti al versamento della quota associativa. Possono essere ascoltati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci su specifiche tematiche. Non hanno diritto di voto.

d) Soci Sostenitori o Promotori.

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Come per i Soci onorari possono essere ascoltati su specifiche tematiche dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci. Non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli Organi dell'Associazione

ARTICOLO 7

La qualità di Socio si perde per:

1. Decesso;
2. Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo

trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

3. Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione motivata indirizzata al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

4. Espulsione: il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto al presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa ma, su richiesta e rimossi o chiariti i motivi ostativi, possono richiedere il reintegro nell'Associazione previa domanda al Consiglio Direttivo che sottoporrà la medesima all'Assemblea dei Soci.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile

e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta servono per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione e saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, corsi e iniziative varie);
- c) da ogni altro contributo ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che Soci, non soci, enti pubblici e privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

1. Quote dei Soci fondatori;
2. Beni mobili e immobili;
3. Donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i sin-

goli associati non possono chiedere la suddivisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per Legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Collegio dei Revisori;
4. Il Collegio dei Probiviri;
5. Il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso solo il rimborso spese (Art. 4).

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni,

prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

1. di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. di approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
3. di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
4. di deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio regionale almeno una volta l'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione, o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'As-

sociazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione o a mezzo fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

ARTICOLO 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ARTICOLO 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica, o per delega, di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione

del presente statuto, o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o, in assenza di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti o astenuti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi; ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione presso la sede legale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete anche il compito di assumere tutti i provvedimenti necessari per:

- a) l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- b) l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- c) l'assunzione, eventuale, di personale dipendente (vedi art. 2);
- d) di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo, poi, all'approvazione dell'Assemblea;
- e) di stabilire le quote annuali dovute dai Soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri o a uno o più Soci lo svolgimento di deter-

minati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

f) Le cariche statutarie non sono cumulabili.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri: 2 Vicepresidenti, dei quali uno con funzioni di Vicario; il Tesoriere; il Segretario e due Consiglieri. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

ARTICOLO 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore

alla metà il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, o quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione può essere fatta attraverso lettera raccomandata o consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o dall'altro Vicepresidente o, in assenza di questi ultimi, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Asso-

ciazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19

Al Tesoriere spetta il compito di tenere aggiornati i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri sono tenuti dal Segretario. Può ottenere la delega alla firma associativa su indicazione del Presidente.

ARTICOLO 20

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo assieme agli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume, nell'interesse dell'Associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti

nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne al Consiglio in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati, altresì, eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- a) Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b) Redigere la relazione consuntiva annuale dell'Associazione;
- c) Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- d) Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- e) Emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone

la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e gli eventuali compensi (vedi art. 2).

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente Vicario o dall'altro Vicepresidente (vedi anche art. 18).

PROBIVIRI

ARTICOLO 21

L'Assemblea deve eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre e che dura in carica tre anni, cui demandare - secondo modalità da stabilirsi - la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere fra gli associati. Il collegio nomina al suo interno un Presidente. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 22

Il Collegio dei Revisori dell'Associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e dell'Associazione per ve-

rificare la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio dei Revisori potrà, altresì, indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. In particolare esprimerà all'Assemblea parere sul bilancio consuntivo e preventivo annuale. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione per Legge o altra normativa, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legislazione vigente. Il Collegio dei Revisori nomina al suo interno un Presidente con il voto, anche, dei due revisori supplenti. Il funzionamento complessivo del Collegio dei Revisori dei Conti sarà oggetto di apposito regolamento.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad associazioni di volontariato o enti benefici.

NORME FINALI

ARTICOLO 25

Tutte le cariche statutarie sono incompatibili fra loro.

ARTICOLO 26

Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

A. Monaci A. Mastrostefano G. Giannotta

M. T. Maccari M. Callery E. Guidi

J. Conti